



COMUNE DI POVOLETTO

PROVINCIA DI UDINE

Nr. **3** Reg. Del.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2012 E CONFERMA VALORE AREE EDIFICABILI

L'anno **duemiladodici** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **19:00**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta **pubblica** di 1^a convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CECUTTI ALFIO	P	BALLICO PIETRO	P
BERTOLUTTI CLAUDIO	P	PICCOLI OMAR	P
CASTENETTO GIULIANO	P	BORGHI FAUSTO	A
MACOR RUDI	P	CECUTTI TIZIANO	P
ROMITO ANDREA	P	CUSSIGH FERRUCCIO	A
MERLUZZI LORENZO	P	CIVASCHI RICCARDO	A
NAPOLITANO ANTONIO	P	GENIO GIOVANNI	A
CERNOTTA ROMANO	P	SENERCHIA AUGUSTO	P
BLASIZZA MASSIMO	P		

Presenti 13 - Assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale TESSITORI ELISABETTA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor CECUTTI ALFIO nella sua qualità di SINDACO, ed espone l'oggetto iscritto all'Ordine del Giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **DELIBERAZIONE**:

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSILIARE N. 3 DEL 05-04-12

Ufficio: RAGIONERIA

PARERE TECNICO

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 27-03-12

Il Responsabile Servizio
f.to PASCOLO STEFANIA

PARERE CONTABILE

Art.49 comma 1 del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 27-03-12

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to PASCOLO STEFANIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 per quanto espressamente rinviato dal D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

VISTO il D.Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, in particolare gli artt. 52 e 59 sulla potestà regolamentare dei Comuni, limitatamente alle disposizioni vigenti dopo l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, solo nei casi previsti per legge;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (immobili C2, C6 e C7 nella misura massima di una per categoria), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO, inoltre, che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un massimo di € 400,00 in aggiunta alla detrazione di base;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 che così recita: "I comuni possono considerare diretta adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

DATO ATTO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%);

DATO ATTO nel territorio del Comune di Povoletto i terreni agricoli sono esenti, ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9 che all'allegato A cita i comuni per i quali c'è l'esenzione per i terreni agricoli, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, delimitare ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;

ATTESO che è confermato il potere regolamentare dei comuni ai sensi art. 59, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 ed in particolare l'applicabilità all'IMU della lett.g) del medesimo comma che recita: " i Comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori

venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.01.2011 con la quale, ai sensi del citato articolo e dell'art. 12 del “Regolamento Comunale per l' imposta comunale sugli immobili” sono stati determinati i valori venali di riferimento delle aree edificabili ai fini del calcolo imponibile ICI e ritenuto opportuno confermare detti valori anche ai fini del calcolo imponibile IMU;

VISTO l'art. 14 del vigente “Regolamento generale delle entrate” che stabilisce in € 12,00 l'importo minimo al di sotto del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nella presente deliberazione si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell' art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla L. 27 luglio 2000, n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 08.03.2012 avente ad oggetto: “designazione funzionario responsabile dell'imposta municipale propria”;

L'Assessore Castenetto spiega l'argomento.

Il Consigliere Senerchia, vista la situazione d'incertezza, dichiara che il Gruppo si asterrà dal voto.

ATTESO che gli interventi dei Consiglieri sono inseriti a verbale per il tramite della registrazione elettromagnetica ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 2 (Consiglieri Cecutti Tiziano, Senerchia), su n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto di quanto esposto in premessa che si intende qui integralmente riportato ed approvato;

2. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria anno 2012:

a) aliquota di base 0,76 per cento, di cui 0,38 per cento di competenza dello Stato;

b) aliquota ridotta allo 0,4 per cento a favore di:

- abitazione principale e relative pertinenze;
- abitazione e relative pertinenze posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Le pertinenze dell'abitazione principale, di cui sopra, si intendono gli immobili classificati nelle cat. C2,C6 e C7 nella misura di una unità per ciascuna categoria;

c) aliquota ridotta allo 0,2 per cento a favore di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n.133;

3. di fissare per l'anno 2012 la detrazione d'imposta nella misura di € 200,00 (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica) a favore di:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- unità immobiliari possedute dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principali dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. di dare atto che, per gli anni 2012 e 2013, è prevista una ulteriore detrazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino ad un importo massimo di € 400,00 in aggiunta alla detrazione di base;

5. di confermare, ai fini del calcolo dell'imponibile dell'Imposta Municipale propria, i valori venali di riferimento delle aree edificabili determinati con deliberazione giunta n. 21 del 27.01.2011;

6. di provvedere ad inviare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17, comma 12 lettera a) della L.R. 24.05.2004 n. 17.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CECUTTI ALFIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to BERTOLUTTI CLAUDIO

IL SEGRETARIO
f.to TESSITORI ELISABETTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione **E' STATA** affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per **quindici** giorni consecutivi dal *10-04-2012* al *25-04-2012*

Addì 10-04-2012

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Rizzi Giorgetta

ESECUTIVITA' E COMUNICAZIONE

- Esecutiva dalla sua data.
- Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
- Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
- La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data
- Sono pervenuti reclami e/o denunce e/o richieste di controllo

Addì 10-04-2012

IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to Rizzi Giorgetta

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì 10-04-2012

IL RESPONSABILE INCARICATO

Rizzi Giorgetta